



Milano, 20 gennaio 2016

Spettabile

**Banca d'Italia**

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione II

via Nazionale 91

00184 Roma

**Osservazioni al Documento per la consultazione contenente modifiche alle Disposizioni di vigilanza in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, destinate a sostituire il Capitolo 2 del Titolo IX della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999**

Desideriamo ringraziare la Banca d'Italia per l'opportunità di partecipare alla consultazione pubblica avente ad oggetto lo schema delle disposizioni di vigilanza in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, emanata in attuazione dell'art. 11 TUB e della deliberazione del CICR del 19 luglio 2005, attualmente contenuta nelle "Istruzioni" della Banca d'Italia di cui alla Circolare n. 229 del 21.4.1999, Titolo IX, Capitolo 2.

Anzitutto, desideriamo esprimere grande apprezzamento per la qualità tecnica e la chiarezza di formulazione delle proposte di modifica. Complessivamente, riteniamo che le stesse diano corpo e maggior chiarezza ad un provvedimento di sicuro valore.

Nell'accogliere con favore l'iniziativa di codesta spettabile Autorità di instaurare un confronto pubblico tra gli operatori di mercato e gli altri soggetti interessati in relazione all'attuazione delle suddette norme, ci permettiamo di formulare le seguenti osservazioni su alcuni profili specifici.

**1. Raccolta di risparmio presso soci (Sezione V, par. 3)**

Le disposizioni di attuazione favoriscono e regolano il c.d. "prestito sociale" per le società cooperative, canale alternativo all'emissione di strumenti sui mercati finanziari e all'indebitamento con intermediari bancari. In virtù di un regime fiscale maggiormente agevolato, lo schema delle disposizioni di vigilanza contiene revisioni ed integrazioni che tutelano il risparmiatore rispetto a comportamenti elusivi e carenze informative. Infatti, qualora le società cooperative vogliano elevare fino ad un quintuplo del patrimonio l'ammontare della raccolta di risparmio presso i propri soci, i prestiti devono essere assistiti da: **(a)** garanzia personale o reale finanziaria, **(b)** uno schema di garanzia con le caratteristiche di cui alla Sez. V, par. 3.1. In particolare, le Disposizioni prevedono che le modalità di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicate in un apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dal par. 4.

**1.1 Osservazioni**

Si accoglie positivamente l'approccio volto a favorire la raccolta del risparmio presso i soci, aumentandone la credibilità della protezione e incoraggiando l'adesione a schemi di garanzia nel caso in cui sia superato il limite del triplo del patrimonio, fino al raggiungimento del quintuplo.



Tuttavia, chiediamo che siano chiarite le ipotesi in cui l'attività di raccolta presso i soci avvenga con modalità e tempi differenti da quelli indicati nel regolamento approvato dall'assemblea dei soci, ma sempre mediate garanzie che assicurino l'efficacia, la completezza della copertura e la tempestiva attivazione qualora necessaria. In particolare, ipotesi in cui le suddette garanzie presentino le caratteristiche di cui alla Sez. V, par. 4 delle presenti Disposizioni.

Ulteriormente in riferimento alla Relazione sull'analisi d'impatto ci si chiede come, nell'ipotesi in cui i costi di funzionamento dello schema non possano essere in tutto o in parte coperti dai ricavi derivanti dai possibili impieghi delle nuove risorse, le società cooperative possano far fronte a tale incombenza e se ciò possa anche incidere sulla scelta tra le due Opzioni inerenti le modalità di finanziamento da parte dei soci.

## **2 Social lending (Sezione IX)**

Le probabilità di una crescita esponenziale del fenomeno del *social lending* ha spinto la Commissione europea, con la Comunicazione del 27 marzo 2014, a sottolinearne il suo carattere innovativo e in linea con lo sviluppo dell'economia. Agli Stati membri, infatti, è stato chiesto di fornire chiarimenti sulle normative generali applicabili al *social lending*, evitando così ogni tipo di violazione della disciplina in materia della raccolta di risparmio tra il pubblico.

In particolare, dopo una breve descrizione del fenomeno in questione, le Disposizioni ribadiscono il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche, fornendo specificazioni in merito alla posizione del gestore del fondo e quella dei prenditori.

Successivamente, è richiesta la definizione di un limite massimo all'acquisizione di fondi tramite i portali *on-line* di *social lending*, coerentemente alla necessità di impedire a soggetti diversi dalle banche di raccogliere fondi per un importo complessivo rilevante e presso un insieme indeterminato di risparmiatori.

### **2.1 Osservazioni**

Senza alcun dubbio si accoglie positivamente la tempestiva risposta di Banca d'Italia alle richieste europee, volte alla ricerca di una regolamentazione uniforme di tale crescente fenomeno. Tuttavia, si chiede di specificare come possa essere definito il limite massimo all'acquisizione dei fondi da parte dei portali di *social lending*, indicandone criteri e modalità decisionali.

Inoltre, si suggerisce di introdurre un sistema di valutazione del merito creditizio, alternativamente un canale preferenziale per l'accesso alle informazioni della Centrale dei Rischi, al fine di tutelare quei risparmiatori che ricorrono a tali portali *on-line*. In tal modo, richiedente e prestatore di denaro potranno essere oggetto di un unico sistema valutativo del proprio *rating*, evitando così che una delle due parti possa essere svantaggiata e/o danneggiata da un'inesatta valutazione da parte di alternative società di informazione creditizia, di cui i gestori dei portali di *social lending* si servono.

\* \* \* \* \*

Ringraziamo per la considerazione.

Con osservanza.

NCTM Studio Legale Associato